

NORME DI ATTUAZIONE, NELLA REGIONE PUGLIA, DELLA LEGGE NAZIONALE 2.5.1976, N. 183- INCREMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI ESERCIZI RICETTIVI NONCHE' DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMPLEMENTARI.

Stralcio operato in Commissione al disegno di legge: "Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari"

Relatore: dott. Salvatore Fitto

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi del Consiglio,

La legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80, all'art. 7, intitolato "Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti", dispone tra l'altro che l'intervento delle Regioni finalizzato con la legge medesima si attua mediante (lett. b) "la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'art. 125 del T.U. 30/6/1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6.3.1976"

Tali "pratiche", trasmesse in varie epoche dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione, ai sensi della citata legge n. 183/76, prevedono realizzazioni turistico-ricettive, per complessive L. 53.152.561.000 = di spesa dichiarata dagli istanti, che la Regione è chiamata ad incentivare mediante provvidenze analoghe a quelle concedeva la "Cassa" stessa e per un onere che presumibilmente, con calcolo prodenziale, si può valutare intorno a L. 24. miliardi.

Da qui la necessità di approntare un disegno di legge regionale che tenga conto della finalità di rendere operante nel settore turisticoalberghiero quanto disposto dalla citata legge 2 maggio 1976, n. 183. A tale scopo è necessario evidenziare gli elementi di valutazione necessari per la realizzazione di un intervento organico nel settore finalizzato ad uno sviluppo turistico programmato nel biennio 1979-80 (al quale si riferisce il finanziamento della nuova legge regionale), con l'obiettivo di promuovere il miglioramento e l'ordinato sviluppo (potenziamento) della ricettività alberghiera e turistica, ai sensi dell'art. 12 dello statuto regionale;

La predisposizione di tale disegno di legge regionale recante "Norme di attuazione nella Regione Puglia della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183. Incremento e miglioramento degli impianti ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari realizza la necessaria attuazione degli interventi ex Cassa favorendo nel contesto di uno sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica tutte le forme di investimento suscettibili di apportare un contributo al potenziamento delle attività turistiche nel territorio della Regione.

Il d.d.l. prevede la concessione delle provvidenze previste dall'art. 125 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno e consistenti in mutui

Commissione Provinciale della Puglia
Commissione Turismo, Soggiornato, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

a tasso agevolato e contributi in conto capitale. Sono anche previsti, a richiesta degli interessati, contributi rateali diretti purchè l'onere a carico della Regione non superi quello prevedibile con la concessione del finanziamento agevolato,

Il tasso di interesse che sarà applicato è quello che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro.

etc. etc.

" Norme di attuazione, nella Regione Puglia, della legge nazionale 2 maggio. 1976, n.183. Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari".

Art. 1.

(Finalità della legge)

L'attuazione nella Regione Puglia della legge nazionale 2 maggio 1976, n.183, concernente la "Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976 - 1980" é regolata, per le materie di cui alla presente legge, dalle norme che seguono.

Art. 2.

(Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni)

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione Puglia e ad enti pubblici e ad operatori privati, con priorità alle aziende a conduzione familiare in relazione :

- a)
 - 1) alla costruzione, ricostruzione, completamento, trasformazione ed ampliamento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi ricettivi nonché delle attrezzature e impianti complementari al turismo, di cui all'art.125 del T.U. 30.6.1967, n.1523. Le attrezzature e gli impianti complementari agli esercizi ricettivi devono essere aperti al pubblico, ancorché a pagamento ;
 - 2) all'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso ricettivo, purché non sia avvenuto in data anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda di cui al successivo articolo . Il valore del terreno, su cui determinare la spesa ammissibile ai sensi del successivo art.5, non deve superare il 50% dell'intero investimento;
 - 3) all'acquisto dell'immobile già adibito ad uso ricettivo da parte di chi risulti abbia ininterrottamente gestito l'esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 9 ;
 - 4) alla realizzazione di strutture complementari al turismo.
- b) All'ammodernamento o al miglioramento degli esercizi, attrezzature e impianti di cui alla precedente lettera a) punto 1).

./.

Art. 3

(Direttive generali e criteri degli interventi)

In attesa dell'adozione da parte della Regione del Piano territoriale di coordinamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la competente Commissione Consiliare, su proposta della Giunta Regionale, tenuto conto delle aree d'interesse turistico della Regione, approva le direttive generali degli interventi da effettuare relativamente :

- alle priorità territoriali di sviluppo turistico ;
- alle tipologie ricettive preferenziali ;
- alle dimensioni massime globali delle iniziative.

Art. 4

(Provvidenze)

Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da mutui a tasso agevolato e da contributi in conto capitale.

In alternativa al mutuo agevolato è consentita la concessione di contributi rateali diretti, secondo quanto stabilito al successivo art.6.

Art. 5

(Mutui a tasso agevolato)

I mutui a tasso agevolato, con un ammortamento massimo di 20 anni, possono essere concessi :

- a) nella misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ;
- b) nella misura non superiore al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera b) del precedente articolo 2.

La misura massima dei mutui a tasso agevolato è elevata del 10 per cento nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprietà del richiedente e quando le iniziative siano attuate da comuni, province e loro consor-

zi ed associazioni, da enti pubblici, da comunità montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti le cui attività ricreative e culturali concorrano allo sviluppo del turismo, nonché da imprenditori in genere, relativamente ad opere realizzate in comuni montani ovvero in aree depresse.

Per la concessione dei mutui a tasso agevolato, la Regione stipulerà apposite convenzioni con istituti di credito, autorizzandoli a concedere i mutui ai richiedenti.

Il tasso annuo di interesse da corrispondere in relazione alla concessione dei mutui di cui al 1° comma del presente articolo é determinato con decreto del Ministro del Tesoro.

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria bancaria, entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell'Assessore al Turismo, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva il programma annuale d'intervento sulla base delle direttive di cui all'art.3 e delle domande pervenute in termine.

L'erogazione dei mutui può avvenire a stati d'avanzamento dei lavori, accertati nelle forme consuete in atto presso l'Istituto mutuante.

Art. 5

(Contributi rateali diretti)

Ai soggetti pubblici e privati indicati nell'art.2 della presente legge, che non intendano usufruire del mutuo a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali diretti sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entità uguali a quelle previste per il mutuo di cui all'art.5 che precede.

Art. 7

(Contributi in conto capitale)

I contributi in conto capitale possono essere concessi, nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere di cui all'art.2. Essi vengono erogati in unica soluzione ad opere ultimate con le modalità indicate nell'~~art.4~~ successivo art.11.

./.

Qualora si tratti di iniziative realizzate da comuni, da province, da comunità montane e da loro consorzi ed associazioni nonché da enti pubblici può essere disposta, con deliberazione della Giunta regionale, l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 35 per cento del contributo concesso.

Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale.

Art. 8

(Non cumulabilità dei contributi)

Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 9

(Procedure e modalità per la richiesta delle provvidenze)

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, dirette all'Assessorato al Turismo della Regione Puglia, per l'istruttoria di competenza, devono essere contestualmente presentate, entro il mese di aprile di ogni anno, anche al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata programmata l'iniziativa.

Esse devono essere corredate da ;

- a) progettazione delle opere con i seguenti elaborati : relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e sezioni di terreno, piante, prospetti e sezioni dell'opera, computo metrico estimativo;
- b) concessione edilizia ;
- c) nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio ;
- d) previsione delle modalità di gestione nonché l'indicazione della presumibile classifica, ove si tratti di opere finalizzate ad attività soggette a classifica ;
- e) elementi atti a valutare la preparazione professionale del richiedente e dell'eventuale gestore ;

./.

REGOLAMENTO PUGLIA

= 7 =

- f) piano finanziario con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle opere ;
- g) delibera del competente organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da un ente pubblico ;
- h) titolo di proprietà dell'immobile o titolarità dell'esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile, atto di assenso del proprietario all'esecuzione delle opere) ;
- i) dichiarazione di impegno al mantenimento della destinazione originaria dell'opera per 20 anni ;
- l) dichiarazione da cui risulti che le opere programmate non hanno ancora avuto inizio, ed impegno a non iniziarle prima di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda. ~~di concessione~~

Il Comune competente per territorio esprime il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa, in rapporto alle esigenze turistiche della località, e lo trasmette all'Assessorato regionale al Turismo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Il Consiglio Comunale predetermina all'uopo l'organo competente ad esprimere il parere .

Per l'attività istruttoria, di cui al 1° comma del presente articolo, l'Assessorato al Turismo si avvale anche della collaborazione di funzionari tecnici dell'Assessorato all'Urbanistica.

Art. 10

(Modalità di concessione dei contributi)

Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell'Assessore al Turismo, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva il programma annuale d'intervento sulla base delle direttive di cui all'art.3 e delle domande pervenute in termine.

Con il provvedimento di concessione vengono altresì stabilite le clausole operative, tecniche e finanziarie cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

In caso di concessione di contributi rateali diretti, l'opera incentivata deve essere iniziata, in ogni caso, entro quattro mesi dalla data di comunicazione della concessione ; la stessa opera deve essere completata e funzionante entro due anni dalla medesima comunicazione.

R E G I O N E T U R C H I N A

= 8 =

Per comprovati motivi, su proposta dell'Assessore al Turismo, i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, una sola volta - a richiesta dell'interessato - con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 11

(Erogazione dei contributi)

I contributi concessi ai sensi del precedente articolo, previo accertamento del modo di realizzazione dell'iniziativa da effettuarsi nelle forme consuete da funzionari dell'Assessorato al Turismo e da tecnici del Genio Civile, sono accreditati ai Comuni che provvedono, entro e non oltre 30 giorni e con assoluto divieto di storno delle relative somme, all'erogazione in favore dei beneficiari.

Art. 12

(Vincoli di destinazione)

Gli immobili, per i quali sono stati concesse le provvidenze per le opere di cui all'articolo 2, lettera a), della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di venti anni.

Il vincolo é trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La destinazione specifica degli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere previste dall'articolo 2, lettera b), della presente legge, deve essere garantita, per la durata di venti anni, mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari.

La Giunta Regionale autorizza l'anticipato mutamento di destinazione e, nei casi di cui al primo comma, la relativa cancellazione del vincolo quando, su motivata e documentata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilit  o non convenienza della destinazione medesima.

Art. 13

(Revoca della concessione)

./.

R E G I O N E P U G L I A

= 9 =

La revoca delle provvidenze concesse ed il recupero integrale dei contributi eventualmente già erogati nonché degli interessi legali viene disposto dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, quando :

- a) venga meno la specifica destinazione degli immobili in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente articolo 12 senza la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale ;
- b) sia disposto dalla Giunta Regionale il mutamento della destinazione degli immobili per la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione ;
- c) venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi, senza una preventiva autorizzazione della Giunta Regionale; nell'ipotesi di difformità parziale la Giunta regionale; su proposta dell'Assessore al Turismo, provvederà alla proporzionale riduzione dei contributi;
- d) non vengano rispettati, senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale, i termini fissati per l'inizio e l'ultimazione delle opere;
- e) non sia stata conseguita la classifica indicata nella domanda e prescritta dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14

(Norma transitoria)

Le domande presentate alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici di cui all'art.125 del T.U. 30.6.1967, n.1523, riguardanti iniziative turistico-ricettive per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, nonché le istanze inoltrate direttamente alla Regione a seguito della entrata in vigore della legge statale 2 maggio 1976 n.183, si considerano ritualmente proposte.